



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 1332 DEL 10 AGO. 2015

OGGETTO: CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER. MODIFICA IN VIA TEMPORANEA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL RIO OROVÒ DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI MACOMER E AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO IL MEDESIMO IMPIANTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1580 DEL 21/06/2011.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 1580 del 21/06/2011 è stato autorizzato lo scarico nel Rio Orovò delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione consortile di Macomer e il trattamento di rifiuti liquidi presso il medesimo impianto;
- che con determinazione dirigenziale n. 2291 del 03/12/2014 è stata modificata ed integrata la predetta autorizzazione, in particolare per quanto concerne l'integrazione dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo industriale e la modifica dell'elenco dei rifiuti da trattare presso l'impianto di depurazione consortile.

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 giugno 2003, n. 185;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 51, co. 1;
- la Disciplina regionale degli scarichi approvata con D.G.R. n. 69/25 in data 10 dicembre 2008;
- la Direttiva regionale sul riutilizzo delle acque reflue depurate concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate", approvata con D.G.R. n. 75/15 in data 30 dicembre 2008;
- le Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione dall'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura approvate con D.G.R. n. 32/71 del 15 settembre 2010;
- il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico approvato con D.C.P. n. 2 in data 16 gennaio 2012;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il decreto legge 4 luglio 2015, n. 92.

Considerato che il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, tra le altre cose, all'articolo 29, introduce nuove categorie di impianti IPPC, tra cui gli impianti codice 6.11 "Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato" dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., assegnando una tempistica per la presentazione delle istanze in caso di primo rilascio dell'AIA.



Considerato:

- che il decreto legislativo 4 luglio 2015, n. 92, tra le altre cose, all'articolo 2, modifica alcune disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, prevedendo che, nelle more della conclusione dei procedimenti avviati in esito alle istanze di AIA di cui al comma 2 dell'articolo 29 sopra citato, le installazioni possano continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate;
- che sarà data piena attuazione agli eventuali adeguamenti dell'impianto al titolo III-bis parte seconda del D. Lgs. 152/2006 a seguito della presentazione dell'istanza AIA che dovrà indicare la tempistica di tale adeguamento;
- che a seguito della presentazione dell'istanza AIA l'autorità competente valuterà l'esigenza di un ulteriore aggiornamento del presente provvedimento;

Richiamata la sentenza n. 19/15 del 02/07/2014 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, relativa al respingimento del ricorso presentato dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, volto all'annullamento dell'autorizzazione allo scarico proveniente dall'impianto di depurazione consortile di Ottana, ai sensi della quale ove il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento non sia prodotto e convogliato nella rete fognaria, ma realizzato all'interno del depuratore, si resta al di fuori dalla definizione di acque reflue urbane data dall'art. 74, co. 1, lett. i) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Rilevato che la Provincia ha comunicato al Gestore con nota prot. n. 8935 del 22/05/2015 che anche l'impianto di depurazione consortile di Macomer deve intendersi ricompreso in tale fattispecie, considerato che il miscuglio di reflui depurati non è prodotto e convogliato dalla rete fognaria dell'agglomerato urbano di Macomer, ma i reflui trattati vengono convogliati separatamente al depuratore da quattro collettori, recapitanti rispettivamente le acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato urbano di Macomer e dalla zona industriale di Bonu Trau, le acque reflue urbane provenienti dall'agglomerato urbano di Birori, le acque reflue industriali provenienti della zona industriale di Tossilo e quelle reflue industriali provenienti dall'adiacente impianto di trattamento rifiuti.

Ritenuto che la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche connota il refluo urbano quale miscuglio di reflui comunque prodotti e convogliati in rete fognaria proveniente da un agglomerato urbano, anche alla luce delle definizioni di "agglomerato" e di "rete fognaria" di cui all'art. 74, comma 1, rispettivamente lettera n) e dd) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Considerato che, con la nota citata prot. n. 8935 del 22/05/2015, la Provincia ha altresì comunicato al Consorzio per la zona industriale di Macomer che relativamente all'impianto di depurazione consortile dovrà essere conseguentemente presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

Preso atto che il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, con le note prot. n. 766 del 23/06/2015 e n. 777 del 25/06/2015, ha comunicato che, pur ritenendo che l'impianto di depurazione consortile non rientri nella casistica di cui alla predetta sentenza n. 19/15 del 02/07/2014 e richiedendo un approfondimento urgente della problematica, provvederà comunque nel più breve tempo possibile a trasmettere l'istanza di AIA per l'impianto in argomento.

Considerate sostanzialmente applicabili all'impianto di depurazione consortile di Macomer le disposizioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. 46/2014, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 92/2015, seppur non con riferimento alla tempistica ivi indicata, in quanto alla data di entrata in vigore della predetta disposizione l'impianto di depurazione consortile di Macomer era classificato quale impianto di trattamento di acque reflue urbane e quindi non rientrante nella categoria IPPC 6.11.

Ritenuto che ad oggi l'impianto di depurazione consortile di Macomer rientri nella predetta categoria IPPC 6.11, essendo convogliate anche le acque reflue provenienti dall'impianto IPPC di trattamento e smaltimento dei rifiuti della società Tossilo S.p.A. (codici IPPC 5.2 e 5.4 dell'allegato I del D. Lgs. 59/2005 e attività connesse).



Considerato:

- che come risulta dagli ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", di cui alla nota prot. n. 12422 del 17/06/2015, l'impianto in oggetto non sarebbe completamente escluso dalla categoria IPPC 6.11 in quanto non tratta esclusivamente reflui recapitati da fognature di reflui urbani;
- che, pertanto, per il trattamento di depurazione dovrà essere presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del 2° comma dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, come già comunicato al soggetto gestore con nota prot. n. 8935 del 22/05/2015.

Ritenuto di assegnare un ulteriore termine, pari a trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento, per la presentazione dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del 2° comma dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, come successivamente modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2015, n. 92, a pena di decadenza dell'efficacia del provvedimento.

Richiamata la nota prot. n. 14181 del 20/07/2015 con la quale sono state comunicate, all'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e al Comitato Coordinamento IPPC dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, le osservazioni sopra formulate.

Richiamato il 2° comma dell'articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ai sensi del quale non può essere autorizzato lo smaltimento di rifiuti liquidi negli impianti di trattamento di acque reflue industriali, alle condizioni e prescrizioni ivi indicate, essendo autorizzabile, in deroga al divieto di cui al comma 1 del suddetto articolo, solo negli impianti di trattamento di acque reflue urbane e che conseguentemente non può essere autorizzato il trattamento di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione consortile di Macomer.

Tenuto conto

- che dalla documentazione agli atti si rileva che nelle acque reflue industriali provenienti dall'impianto IPPC di trattamento e smaltimento dei rifiuti della società Tossilo S.p.A. e convogliate al depuratore consortile sono presenti sostanze pericolose di cui all'art. 2, co. 1, lettera s) e allegato 6 della Disciplina regionale degli scarichi e che dette sostanze sono presenti anche nelle acque reflue in ingresso e/o in uscita dall'impianto di depurazione consortile;
- che pertanto, con nota prot. n. 14762 del 28/07/2015 è stato richiesto il parere di competenza all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna ai sensi del 6° comma dell'articolo 20 della Disciplina regionale degli scarichi;
- che, con la nota prot. n. 25519 del 31/07/2015, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna ha comunicato il parere di cui sopra;
- che, come riportato nel predetto parere, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna ritiene che l'impianto di depurazione non sia idoneo al trattamento delle sostanze pericolose PCDD e PCDF (ricomprese nella classe "Composti organici alogenati" di cui alla tabella 5, allegato 5, parte terza del D. Lgs. 152/2006) a meno dell'utilizzo di sistemi adsorbenti per sostanze organiche, in quanto composti persistenti difficilmente biodegradabili e pertanto non trattabili con processi biologici.

Ritenuto conseguentemente di prescrivere l'utilizzo di sistemi adsorbenti per sostanze organiche finalizzati al trattamento delle sostanze PCDD e PCDF poiché l'impianto non è ritenuto idoneo al trattamento delle suddette sostanze.

Richiamato il punto 3 delle Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione dall'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione in agricoltura (D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010) che impone il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione derivanti dalle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 2, lett. s) e allegato 6 della Disciplina regionale degli



scarichi (D.G.R. n. 69/25 del 10/12/2008) e che conseguentemente non può essere autorizzato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di depurazione consortile di Macomer.

Richiamati gli artt. 3ter e 301 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativi all'osservanza del principio di precauzione con riferimento alla tutela ambientale.

Tenuto conto che l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha ritenuto per un analogo scarico di acque reflue industriali proveniente da un impianto di depurazione nel quale recapitano anche le acque reflue provenienti da un agglomerato urbano, come per il presente provvedimento, che sia richiesto il monitoraggio dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2, allegato 5, parte terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le modalità di controllo previste per dette tabelle.

Ritenuto, nelle more dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA, di modificare l'autorizzazione allo scarico, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1580 del 21/06/2011 come modificata ed integrata con determinazione dirigenziale n. 2291 del 03/12/2014, con riferimento alla classificazione del refluo nonché ai valori limite di emissione e alla verifica della qualità delle acque reflue scaricate, come appresso specificato:

- di vincolare lo scarico delle acque reflue industriali ai limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., fissando il limite di emissione per il parametro Escherichia coli non superiore a 5.000 UFC/100ml e la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale rispettivamente pari a 1 e 10 mg/l (nota 2 della tabella 3, allegato 5, parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.); i prescrivere la verifica, tramite autocontrolli, della qualità delle acque scaricate come di seguito indicato:
- la verifica della qualità delle acque reflue, in entrata e in uscita dall'impianto di depurazione consortile deve essere effettuata conformemente alle modalità di cui all'allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 152/2006 e di cui all'articolo 20, comma 8, della Disciplina regionale degli scarichi secondo lo previste per la tabella 3 del medesimo allegato secondo lo schema di cui al seguente punto 6 lettera a;
- la verifica della qualità delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione consortile deve essere effettuata conformemente alle modalità di cui all'allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 152/2006 previste per le tabelle 1 e 2 del medesimo allegato secondo lo schema di cui al seguente punto 6 lettera b.

Richiamata la relazione istruttoria del procedimento.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con D.C.P. n. 11 del 28/03/2013, in particolare gli articoli 13 e 14 concernenti il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

Ravvisata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la regolarità dell'istruttoria e di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990.

Ritenuto pertanto, per le motivazioni richiamate in premessa, in via transitoria e a titolo precauzionale, di dover provvedere in merito con la modifica della previgente autorizzazione allo scarico e l'assegnazione di un termine per la presentazione dell'istanza di AIA.

DETERMINA

- 1) **Di autorizzare**, per i motivi espressi in premessa, in via transitoria lo scarico delle acque reflue afferenti all'impianto di depurazione consortile di Macomer come scarico di acque reflue industriali (art. 74, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) intendendo così modificata la precedente autorizzazione n. 1580 del 21/06/2011, come modificata ed integrata dalla determinazione dirigenziale n. 2291 del 03/12/2014.



- 2) **Di non autorizzare** il trattamento di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione consortile di Macomer ai sensi del 2° comma dell'articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
- 3) **Di non autorizzare** l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di depurazione consortile di Macomer ai sensi del punto 3 delle Direttive regionali per la gestione e l'autorizzazione dall'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione in agricoltura (D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010).
- 4) **Di vincolare** lo scarico delle acque reflue industriali nel Rio Orovò ai limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..Si fissa il limite di emissione per il parametro Escherichia coli non superiore a 5.000 UFC/100ml. La concentrazione di fosforo totale e di azoto totale è rispettivamente di 1 e 10 mg/l (nota 2 della tabella 3, allegato 5, parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.).
- 5) **Di prescrivere** l'utilizzo di sistemi adsorbenti per sostanze organiche finalizzati al trattamento delle sostanze pericolose *PCCD* e *PCDF*, in relazione ai quali dovrà essere data adeguata e tempestiva comunicazione alla Provincia e all'ARPAS.
- 6) **Di prescrivere** la verifica, tramite autocontrolli, della qualità delle acque scaricate come di seguito indicato:
 - a) la verifica della qualità delle acque reflue, in entrata e in uscita dall'impianto di depurazione consortile deve essere effettuata conformemente alle modalità di cui all'allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 152/2006 e di cui all'articolo 20, comma 8, della Disciplina regionale degli scarichi secondo lo previste per la tabella 3 del medesimo allegato secondo lo schema seguente:

parametri da sottoporre a controllo	frequenza di controllo
BOD ₅ , COD, solidi speciali totali, fosforo totale, azoto totale pH, temperatura, arsenico, cadmio, cromo totale, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, cloro attivo libero, solfati, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, grassi e olii animali/vegetali, tensioattivi totali, escherichia coli, saggio di tossicità acuta	mensile

- b) la verifica della qualità delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione consortile deve essere effettuata conformemente alle modalità di cui all'allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 152/2006 previste per le tabelle 1 e 2 del medesimo allegato secondo lo schema seguente:

parametri da sottoporre a controllo	numero di controlli
BOD ₅ , COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale	24 controlli ad intervalli regolari nel corso dell'anno

- 7) **Di dare atto** che restano valide tutte le altre disposizioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 1580 del 21/06/2011 e n. 2291 del 03/12/2014, meglio specificate in premessa, con particolare riferimento a quanto attiene al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e apparecchiature/strumentazioni ad esso connesse (ad esempio strumenti di misurazione di misuratori di portata e di campionamento automatico dello scarico, ecc.), all'accessibilità dell'impianto di depurazione, dei punti di prelievo campioni e dello scarico nel ricettore, nonché tutte le disposizioni relative all'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo industriale delle acque reflue depurate.
- 8) **Di stabilire**, a pena di decadenza della presente autorizzazione, che il Gestore (il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer) , dovrà presentare alla Provincia di Nuoro entro trenta giorni dalla data del presente provvedimento, regolare e completa istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di depurazione consortile di Macomer.



- 9) Di **demandare** all'ARPAS i controlli dello scarico nel Rio Orovò e dello scarico con finalità di riutilizzo industriale in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, parte terza, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Direttiva regionale sul riutilizzo delle acque reflue depurate approvata con D.G.R. n. 75/15 del 30/12/2008 ed al Piano di Monitoraggio e Controllo del Piano di Gestione per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui alla nota della Provincia prot. n. 23487 del 17/12/2013, rimodulato in conformità alle indicazioni della medesima nota. I controlli sui limiti di emissione dello scarico dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni di cui ai punti **6 lettera a** e **6 lettera b** che precedono.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - Dipartimento Provinciale di Nuoro, al Comune di Macomer, alla Direzione Generale Agenzia Regionale per il Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, all'ASL Nuoro - Dipartimento di Prevenzione - e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, al SUAP del Comune di Cagliari e all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Comitato Coordinamento IPPC.

IL DIRIGENTE
dr. Manuel Delogu



dr.ssa Simona Piras